

Legge regionale 06 luglio 1984 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

**Provvedimenti regionali per l'istruzione.**

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

**1** Capo I abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

**CAPO I**

*Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, concernente << Norme regionali in materia di diritto allo studio >>*

**Art. 1**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

**Art. 2**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

**Art. 3**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

**Art. 4**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

**Art. 5**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

**Art. 6**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

**Art. 7**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere

dall'1/1/2019.

### **Art. 8**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

## **CAPO II**

*Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 -Capi V e VI concernenti contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali di interesse regionale*

### **Art. 9**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.

### **Art. 10**

L' ultimo comma dell' articolo 16 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, già modificato dall' articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è sostituito dal seguente:

<<Le domande per la concessione dei finanziamenti e contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il mese di gennaio, corredate dal piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi. >>

### **CAPO III**

#### *Norma finanziaria*

#### **Art. 11**

Gli oneri per gli assegni fissi, per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione dell' articolo 7, primo e secondo comma, della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 22I dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

#### **Art. 12**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.